



Rivista N°: 4/2023
DATA PUBBLICAZIONE: 23/10/2023

AUTORE: Gaetano Silvestri*

VYSHINSKY, L'UNITÀ DEL POTERE E L'ONNIPOTENZA DELLA VOLONTÀ POLITICA NELLA TEORIA DELLO STATO SOVIETICO**

VYSHINSKY, THE UNITY OF POWER AND THE OMNIPOTENCE OF POLITICAL WILL IN THE THEORY OF THE SOVIET STATE

Sommario: 1. La legalità rivoluzionaria di Marx e il problema del volontarismo. – 2. La prevista estinzione dello Stato e le necessità della “transizione”. – 3. La teoria di Pašukanis. – 4. La teoria di Stučka. – 5. La teoria di Vyshinsky. – 6. La rivoluzione costituzionale contemporanea e i suoi nemici.

1. La legalità rivoluzionaria di Marx e il problema del volontarismo.

Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, primo tentativo di concretizzare storicamente la dottrina rivoluzionaria di Marx ed Engels, e dopo la l'evidente torsione in senso iper-capitalistico della Cina “comunista”, in realtà solo autoritaria, potrebbe essere un inutile esercizio intellettuale ritornare sulla concezione marxista dello Stato e del diritto e sulle teorie che si sono confrontate durante il settantennio di vita dello Stato sorto dalla Rivoluzione di Ottobre. Non ripercorrerò pertanto quel dibattito nella sua globalità, ma mi limiterò a riferirmi agli aspetti che ancor oggi possono destare interesse per il costituzionalista.

Già il Marx giovane aveva impostato il rapporto tra diritto e società nei termini di un condizionamento delle norme giuridiche da parte dei rapporti economico-sociali, smitizzando lo stesso concetto di legalità. Con un significativo rovesciamento metodologico, Marx svalorza il ruolo conservativo del principio di legalità e collega strettamente la validità del diritto alla permanente attualità degli interessi sociali che hanno dato origine alle leggi vigenti. Nel

* Presidente emerito della Corte costituzionale.

** Articolo pubblicato ai sensi dell'art. 6 del regolamento della Rivista AIC. Farà parte anche degli *Scritti in onore di Federico Martino*.

discorso tenuto davanti ai giurati del Tribunale di Colonia, l'8 febbraio 1849, in occasione di un processo intentatogli per reati di stampa, egli affermò testualmente:

«Se le leggi esistenti entrano in aperta contraddizione con un nuovo grado conquistato dallo sviluppo sociale [...] allora spetta proprio a voi di frapporvi tra le prescrizioni della legge e le rivendicazioni vive della società. Allora spetta a voi di precedere la legislazione, finché questa non sarà in grado di adempiere i bisogni sociali»¹.

Nello stesso periodo, Marx enunciò un'idea di legalità del tutto in contrasto sia con il positivismo che con il giusnaturalismo giuridico correnti nel XIX secolo, orientandosi verso una concezione che potremmo definire "sostanzialistico-sociale" fortemente impregnata di storicismo, che apparve allora rivoluzionaria e, quel che più sorprende, ancora oggi.

«[...] il mantenimento delle vecchie leggi contro i nuovi bisogni e le nuove esigenze dello sviluppo sociale non è altro che il mantenimento ipocrita di interessi particolari non più adatti all'epoca contro l'interesse comune attuale. *Questo mantenimento del terreno giuridico* vuole far valere tali interessi particolari come *dominanti* mentre *non dominano più*; vuole imporre alla società leggi che sono state condannate dalle condizioni di vita di questa società, dal suo modo di produrre, dai suoi scambi, dalla sua produzione materiale stessa, vuole mantenere in funzione legislatori che ormai perseguono soltanto interessi particolari, vuole abusare del potere politico e subordinare con la forza gli interessi della maggioranza agli interessi della minoranza. Entra quindi in ogni momento in contraddizione con i bisogni esistenti, ostacola gli scambi, l'industria, prepara *crisi sociali*, che trovano il loro sbocco in *rivoluzioni politiche*»².

Da questi due brani, strettamente collegati, si ricavano due primi indirizzi metodologici: 1) il diritto è condizionato dai rapporti economico-sociali e non viceversa; 2) se rimane in vigore dopo la scomparsa dei rapporti reali che lo hanno generato, nasce una contraddizione destinata a provocare una rivoluzione politica. L'impostazione è quindi prettamente oggettivistica: il diritto è comando in quanto oggettivamente destinato a dare ordine, stabilità ed effettività ad un certo tipo storico di rapporti economico-sociali. Esso appartiene, con la peculiarità della sua coerenza, alla sovrastruttura, non è il prodotto della volontà arbitraria della classe dominante, ma lo diventa se si pretende di applicare norme giuridiche anacronistiche perché indissolubilmente legate a rapporti economico-sociali che non esistono più o sono profondamente mutati.

Come evitare che il ritardo della sovrastruttura giuridica sulla base strutturale che l'ha generata possa determinare stridenti contraddizioni, causa, a loro volta, di movimenti rivoluzionari? Come è ovvio, Marx non rifuggiva le rivoluzioni né intendeva consigliare modi per impedirle. Che significato dobbiamo dare allora all'appello da lui rivolto ai giurati di Colonia, invitati a "frapporsi" tra le vecchie leggi e la nuova realtà sociale e così "precedere" una nuova legislazione? La risposta sta nella percezione dialettica del processo storico-istituzionale, che gli consente di cogliere il valore e la forza rivoluzionari dell'applicazione evolutiva – che può arrivare sino alla disapplicazione – delle leggi formalmente ancora vigenti, ma ormai prive di base sostanziale. Marx non era così ingenuo da non rendersi conto che la rottura della legalità

¹ K. MARX, *Discorso di difesa in occasione del primo processo di stampa contro la "Neue Rheinische Zeitung"*, in K. MARX-F. ENGELS, *Opere complete*, VIII, Roma, Editori Riuniti, 1976, p. 313.

² K. MARX, *Discorso di difesa in occasione del processo contro il comitato renano dei democratici*, in K. MARX-F. ENGELS, *Opere complete*, vol. VIII, cit., p. 330.

formale da parte dei giudici, in nome di una legalità sostanziale da essi stessi costruita era un atto eversivo. Era proprio quello che voleva e fu proprio quello che ottenne con l'assoluzione dai reati ascrittigli, che segnò il trionfo di un'applicazione innovativa, di fatto abrogante, del diritto allora vigente. I giurati di Colonia mostrarono in tal modo di essere ciò che spesso nella storia i giudici diventano: sensori delle trasformazioni sociali e culturali più rapidi ed immediati degli organi legislativi perché non collocati nella sfera separata della società politica, ma provenienti dalla vita pulsante della società civile, come lo stesso Hegel aveva riconosciuto e teorizzato nelle sue lezioni sulla filosofia del diritto.

Nel prosieguo delle sue riflessioni sulle contraddizioni della società e sulle prospettive di una rivoluzione proletaria Marx si confrontò con le problematiche fondamentali del diritto e dello Stato, anche se si deve concordare con Norberto Bobbio sulla considerazione che dall'opera marxiana non si può dedurre una teoria organica dell'uno e dell'altro³. Senza ripercorrere l'*iter* del suo pensiero in proposito, mi sembra rilevante in questa sede ricordare che l'estinzione del diritto e dello Stato – non solo di quelli borghesi – secondo Marx potrà verificarsi solo in una fase avanzata del comunismo, quando sarà superata del tutto la logica dello scambio:

«In una fase più elevata della società comunista, dopo che è scomparsa la subordinazione servile degli individui alla divisione del lavoro, e quindi anche il contrasto di lavoro intellettuale e corporale, dopo che il lavoro non è divenuto soltanto mezzo di vita, ma anche il primo bisogno della vita, dopo che con lo sviluppo generale degli individui sono cresciute anche le forze produttive e tutte le sorgenti delle ricchezze sociali scorrono in tutta la loro pienezza, - solo allora l'angusto orizzonte giuridico borghese può essere superato e la società può scrivere sulle sue bandiere: - Ognuno secondo le sue capacità, a ognuno secondo i suoi bisogni!»⁴.

Su questo passo di Marx sono stati versati fiumi di inchiostro, dal richiamo alle ascendenze escatologiche della tradizione giudaico-cristiana alla pretesa realizzabilità in epoca non immaginaria dell'autentico regno della libertà, che dovrebbe sostituirsi a quello della necessità. Mi astengo dal rievocare un dibattito secolare per concentrarmi su un solo punto, molto rilevante per il giurista: immaginario o realistico, l'orizzonte che si schiude con la rivoluzione proletaria non dipende dalla volontà della classe sfruttata che prende il potere, eliminando i vecchi sfruttatori, ma segue ad una trasformazione oggettiva dei rapporti di produzione e dallo stesso stare insieme delle persone nella società. Quest'ultima non sarà più incentrata sullo scambio, anche se in condizioni di eguaglianza, ma sulla libera esplicazione delle capacità umane, sulla disponibilità senza limiti dei beni della vita, che non richiede nulla in cambio. Si dovrebbe spezzare per sempre il legame tra la prestazione lavorativa – anche se eseguita nelle migliori condizioni possibili – e quanto necessita al lavoratore per vivere e soddisfare i propri bisogni. L'azione rivoluzionaria, l'attività dei partiti della classe operaia possono, secondo la famosa espressione di Marx, accelerare il parto non certo determinare la gravidanza né dare forme e funzioni al nuovo nato.

³ Cfr. i saggi di Bobbio sull'inesistenza di una teoria marxista del diritto e dello Stato ed il dibattito da essi suscitato in *Il marxismo e lo Stato*, Quaderni di «Mondoperaio», 4, 1976.

⁴ K. MARX, *Critica del Programma di Gotha. Note in margine al programma del Partito operaio tedesco*, in www.marxists.org

Da quanto abbiamo ricordato si deduce la radicale inconciliabilità della prospettiva marxista con qualsiasi concezione volontaristica del processo storico, come del diritto e dello Stato. Tuttavia la forzatura volontaristica prende il sopravvento già nella decisione dei bolscevichi di porre fine prematuramente all'esperienza dell'Assemblea costituente, per imboccare la strada della presa immediata del potere da parte di una avanguardia minoritaria fortemente determinata e animata da una volontà ferrea. Se quest'ultima è utile e necessaria in una fase di movimento già avviata dal corso oggettivo delle cose, diventa una torsione soggettivistica, ben lontana dal marxismo, nel momento in cui assurge ad elemento principale e quasi esclusivo del processo storico e si presenta come l'anima del diritto e dello Stato.

Di questo allontanamento dalla originaria prospettiva marxiana ebbe precisa consapevolezza Antonio Gramsci, che, in un celebre articolo del 1917, parlò di "rivoluzione contro il Capitale" (di Carlo Marx), salutandolo come un fatto positivo che il proletariato russo non avesse voluto aspettare la lentezza del processo storico di affermazione della borghesia, generatrice, a sua volta, del proletariato rivoluzionario che l'avrebbe seppellita in un futuro lontano e incerto, ma aveva approfittato della grande opportunità offerta dallo sfacelo della guerra mondiale. I bolscevichi non sono "marxisti". Il pensiero marxista viene da loro vissuto come «la continuazione del pensiero idealistico italiano e tedesco, e che in Marx si era contaminato di incrostazioni positivistiche e naturalistiche. E questo pensiero pone sempre come massimo fattore di storia non i fatti economici, bruti, ma l'uomo, ma la società degli uomini, degli uomini che si accostano fra di loro, si intendono fra loro, sviluppano attraverso questi contatti (civiltà) una volontà sociale, collettiva, e comprendono i fatti economici e li giudicano e li adeguano alla loro volontà, finché questa diviene la motrice dell'economia, la plasmatrice della volontà oggettiva, che vive, e si muove, e acquista carattere di materia tellurica in ebollizione, che può essere incanalata dove alla volontà piace»⁵.

Una sincera ansia rivoluzionaria consegnava il primato alla volontà, sottraendolo all'osservazione scientifica distaccata della realtà, determinando così, al di là di ogni lodevole intenzione, un'inversione metodologica rispetto a Marx, che era anche il portato della tradizione idealistica, dell'affermazione della prevalenza del pensiero (e della volontà) sui fatti. Con il senno di poi possiamo oggi dire che questo capovolgimento conteneva *in nuce* tutte le future tragedie, impastate di eroismo e ferocia, arbitrio dispotico e giustizia sociale, generosità e volontà di potenza. La teoria del diritto e dello Stato non poteva che seguire lo stesso percorso.

2. La prevista estinzione dello Stato e le necessità della "transizione"

Come è noto, la predizione dell'estinzione dello Stato in una società libera dall'oppressione di classe è stata formulata nel modo più chiaro da Friedrich Engels, il quale però mette in rilievo principalmente lo Stato come macchina repressiva, di cui non ci sarà più bisogno una volta eliminati sia sfruttati che sfruttatori. Lo stesso Engels si rende conto, tuttavia, che l'estinzione dello Stato non eliminerà certamente la necessità di regole per l'organizzazione e il funzionamento della società e della produzione:

⁵ A. GRAMSCI, *La Rivoluzione contro il Capitale*, in *Avanti*, 24 novembre 1917, in www.marxists.org

«Non appena non ci sono più classi sociali da mantenere nell'oppressione, non appena con l'eliminazione del dominio di classe e della lotta per l'esistenza individuale fondata sull'anarchia della produzione sinora esistente, saranno eliminati anche le collisioni e gli eccessi che sorgono da tutto ciò, non ci sarà da reprimere più niente di ciò che rendeva necessaria una forza repressiva particolare, uno Stato. [...] L'intervento di una forza statale nei rapporti sociali diventa superfluo successivamente in ogni campo e poi viene meno da sé stesso. Al posto del governo sulle persone appare l'amministrazione delle cose e la direzione dei processi produttivi. Lo Stato non viene "abolito": esso *si estingue*»⁶.

Prevale in questa impostazione l'aspetto della repressione su quello della funzionalità. Anche se i due versanti sono strettamente collegati sia in Marx che in Engels, accentuare l'uno o l'altro non è privo di rilevanza, giacché vedere nello Stato principalmente una macchina repressiva significa svalORIZZARE completamente la stessa democrazia, che è pur sempre una forma di Stato, e vedere nella dittatura del proletariato non un nuovo Stato funzionale agli interessi della classe proletaria che ha fatto la rivoluzione, ma il mantenimento di un apparato che non ha ragione di esistere se non per perpetuare il capitalismo. In altre parole, lo Stato o si estingue o, prima di questo evento, è necessariamente repressivo. Lo aveva ben compreso Lenin, quando diceva:

«La repubblica democratica è il migliore involucro politico possibile per il capitalismo; per questo il capitale, dopo essersi impadronito [...] di questo involucro – che è il migliore – fonda il suo potere in modo talmente saldo, talmente sicuro, che *nessun* cambiamento, né di persone, né di istituzioni, né di partiti nell'ambito della repubblica democratica borghese può scuoterlo»⁷.

L'identificazione dello Stato – indipendentemente dalle diverse forme di governo, ivi comprese quelle democratiche – con la forza e la repressione mette in ombra (*rectius* svalORIZZA) la caratteristica fondamentale della democrazia politica: l'elasticità, che consente di concepire un sistema di pubblici poteri orientato non solo alla repressione, ma anche alla tutela dei diritti. Anche Lenin – come Marx ed Engels prima di lui – evoca un futuro indeterminato, quando ci sarà l'avvento della vera libertà:

«Soltanto allora la democrazia comincia a *estinguersi*, per la semplice ragione che, liberati dalla schiavitù capitalista, dagli innumerevoli orrori, barbarie, assurdità, ignominie dello sfruttamento capitalistico, gli uomini *si abituanano* a poco a poco a osservare le regole elementari della convivenza sociale, da tutti conosciute da secoli, ripetute da millenni in tutti i comandamenti, a osservarle senza violenza, senza costrizione, senza sottomissione, *senza quello speciale apparato* di costrizione che si chiama Stato»⁸.

Dietro il volto corrusco del rivoluzionario intransigente, che accetta, anzi propugna la violenza come mezzo per rovesciare lo Stato capitalistico e abolire la divisione in classi della società, traspare un ottimismo antropologico di fondo, basato sulla fiducia nella natura essenzialmente pacifica e socievole degli uomini, che si potrà mostrare quando sarà liberata dal

⁶ F. ENGELS, *Anti-Dühring*, in K. MARX-F. ENGELS, *Opere complete*, XXV, Roma, Editori Riuniti, 1974, p. 270.

⁷ V.I. LENIN, *Stato e rivoluzione* (1917), in *Opere scelte*, Roma, Editori Riuniti, 1965, p. 859.

⁸ V.I. LENIN, *Stato e rivoluzione*, cit., p. 920.

giogo dell'oppressione degli sfruttatori. Non servono le garanzie formali democratiche e di libertà, sono ingannevoli tutte le forme di tutela dei diritti, anche se estese al popolo, tutto si dovrà fondare sull'attuazione spontanea di norme di convivenza civile e di ordine sociale insite nella stessa natura umana. Sulla scia di Engels, Lenin riprende il riferimento alla saintsimoniana "amministrazione delle cose", che si sostituirà al governo sulle persone. Nel frattempo – in attesa di questa grande liberazione umana, che sarà realizzata con "gradualità" e "spontaneità"⁹ – ogni forma di repressione deve ritenersi ammissibile, allo scopo di superare ed eliminare le resistenze delle classi spodestate, per un periodo che non si è in grado di quantificare.

La tensione verso un fine ultimo, l'orientamento escatologico verso una rinnovata età dell'oro, gli influssi culturali della tradizione giudaico-cristiana portano inevitabilmente a sottovalutare le sofferenze e le tragedie del presente, a ritenere trascurabile il sacrificio, anche se eventualmente ingiusto, di singoli o di interi gruppi etnici e sociali, che impallidisce di fronte alle "magnifiche sorti e progressive" che attendono l'umanità.

Aver deciso di avviare il processo della rivoluzione proletaria in un paese arretrato, dove lo stesso Marx riteneva impossibile tale impresa, in assenza di condizioni favorevoli nei paesi capitalistici sviluppati dell'Occidente, portava necessariamente a tremende difficoltà interne, ad una guerra civile sostenuta dalle potenze capitalistiche, all'accerchiamento della neonata Unione Sovietica ed al tentativo del suo strangolamento. Il punto di svolta fu lo scioglimento forzato dell'Assemblea costituente, eseguito proprio per il disprezzo rivoluzionario della "democrazia borghese", avendo scartato, già sul piano teorico, che possa esistere uno Stato non repressivo. Poiché tuttavia dello Stato vi era assoluta necessità per governare la "transizione", la cui durata non era possibile precisare neppure in modo approssimativo, e resistere all'accerchiamento, il comunismo e l'avvento della vera libertà restarono sullo sfondo, quasi utopia consolatoria, utile per sopportare le miserie del presente, mentre in primo piano ritornava lo Stato inteso come macchina repressiva. Ciò poneva seri problemi ai giuristi che seguivano il metodo marxista e leninista, ma non volevano ancora rinunciare al luminoso avvenire di libertà autentica in cui profondamente credevano.

3. La teoria di Pašukanis

Il giurista che maggiormente si attenne all'impostazione oggettiva, funzionalistica del diritto, che esiste ed opera solo in quanto riflette, a livello dell'astrazione giuridica, la forma dello scambio e ne assicura la stabilità e valenza universale, è Pašukanis. Egli non enfatizza la forza repressiva dello Stato proletario nella fase di transizione verso il comunismo, che sa essere obiettivo lontano, ma che deve essere perseguito subito, giacché l'abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione comincia a scardinare il sistema borghese fondato sulla merce. Sin da quando la rivoluzione trionfa, il diritto e lo Stato cominciano ad estinguersi nella misura in cui sono il riflesso del fondamento del sistema economico capitalistico. La scomparsa della società borghese mette in evidenza la storicità delle categorie giuridiche a questa funzionali e destinate ad estinguersi insieme ad essa. Al contrario:

⁹ *Ibidem.*

«Il dominio dell'uomo sull'uomo si attua come dominio del diritto, vale a dire come dominio di una norma oggettiva e imparziale. Il pensiero borghese, per il quale i lineamenti della produzione mercantile sono i lineamenti eterni e naturali di ogni società, dichiara proprio perciò che l'astratto potere statale è una caratteristica di qualsiasi società»¹⁰.

Il centro dell'attenzione scientifica di Pašukanis non è lo Stato e la sua forza repressiva, ma il diritto e la funzione stabilizzatrice e insieme ideologica del diritto utile e necessaria soltanto alla società borghese basata sullo scambio. Ecco perché il mutamento dei rapporti sociali derivante dalla rivoluzione dà inizio immediatamente all'estinzione anche dello Stato, altra faccia del diritto sempre orientata al mantenimento della forma di merce, oggetto di contrattazione tra soggetti isolati, garantiti dal diritto nelle loro rispettive sfere di proprietà, ivi compresa quella degli sfruttati sulla loro stessa forza-lavoro. Volontà e repressione giocano, in questo quadro, un ruolo non centrale, ma complementare rispetto all'esigenza funzionale prima ricordata.

Nella visione di Pašukanis, le categorie privatistiche possiedono un netto primato su quelle pubblicistiche, i rapporti di scambio stanno al centro del sistema e relegano in secondo piano lo Stato e la norma¹¹. Porre l'accento maggiormente sui rapporti tra soggetti nella società che sul potere dello Stato sovietico era destinato ad entrare in aperta collisione con il disegno di rafforzamento delle strutture di potere di questo Stato, che si avviava ad un ferreo accentramento e ad una rigida disciplina.

C'è di più. Si fronteggiano, come vedremo in prosieguo, due concezioni del diritto e dello Stato molto diverse tra loro: la prima, di stampo economicistico e sociologicistico, come è emerso dai brevi cenni fatti alla dottrina di Pašukanis, che non assegna al diritto una funzione trasformativa, ma solo di rispecchiamento e conservativa; la seconda, che mette in rilievo un ruolo attivo del diritto e dello Stato, dotati entrambi di autonomia e di capacità di incidenza sulla struttura economico-sociale. Con varie accezioni non di poco conto, come vedremo.

4. La teoria di Stučka

Consapevole della difficoltà di individuare un concetto di diritto che non sia né ricalcato sul tradizionale positivismo giuridico borghese – che rimanda alla soggettività dello Stato e dei suoi governanti – né appiattito sull'economia o sulla sociologia, Stučka cerca una via di mezzo, che possa conciliare i due aspetti presentati in contraddizione dalla gran parte della dottrina giuridica borghese, ma anche rivoluzionaria:

«Secondo la nostra concezione del diritto dovremmo [...] ricercare l'elemento oggettivo non già nella legge e, in particolare, nella sua forma, ma nei concreti rapporti sociali che

¹⁰ E.B. PAŠUKANIS, *La teoria generale del diritto e il marxismo* (1927), in *Teorie sovietiche del diritto*, a cura di Umberto Cerroni, Milano, Giuffrè, 1964, p. 191. All'impostazione di Pašukanis si riallaccia, ancora in tempi recenti, L. NIVARRA, *La grande illusione. Come nacque e come morì il marxismo giuridico in Italia*, Torino, Giappichelli, 2015 p. 111.

¹¹ U. CERRONI, *Il pensiero giuridico sovietico*, Roma, Editori Riuniti, 1969, p. 67.

costituiscono l'intero sistema giuridico, e l'elemento soggettivo piuttosto nella formulazione soggettiva che essi ricevono nella legge»¹².

Rifiutando spiegazioni semplicistiche e unilaterali, Stučka, a costo di rasentare il sincretismo metodologico, mette insieme i rapporti economico-sociali reali (base del diritto), la volontà politica che dà origine alle norme giuridiche (momento genetico del loro contenuto) e gli atti istituzionali di emanazione (acquisto della forma della legge o di altra fonte del diritto). La complementarità tra gli aspetti oggettivo e soggettivo si può considerare in generale – come è stato notato – presente in tutti gli ordinamenti giuridici sino ai giorni nostri:

«Ogni sistema, per riprodursi, deve trovare una forma strutturalmente e storicamente determinata di compatibilità tra l'aspetto "oggettivo" delle strutture e dei nessi funzionali e quello "soggettivo" dell'agire normativo e dotato di senso dei suoi membri; tra regolarità che si impongono indipendentemente o al di sopra dei soggetti e regole-norme, di azione o di comportamento, effettivamente seguite dagli individui»¹³.

Ad ulteriore chiarimento del suo articolato punto di vista, Stučka precisa il concetto di "legalità rivoluzionaria":

«La forza della dittatura proletaria sta [...] che essa è *al tempo stesso* uno Stato e una rivoluzione. La rivoluzione borghese se ne differenzia per il fatto che, formato il nuovo Stato borghese, *la rivoluzione viene dichiarata disordine*. [...] Le deliberazioni *di oggi* del partito sono la legge rivoluzionaria *di domani e addirittura di oggi* [...] e *la dittatura proletaria opera attraverso la legalità rivoluzionaria*»¹⁴.

Lo Stato proletario appare come una macchina capace di trasformare la volontà politica rivoluzionaria, necessariamente innovativa, in legge cogente, per sua natura proiettata verso il futuro, ma, nello stesso tempo, conservativa delle decisioni prese. Il diritto si presenta pertanto come funzione stabilizzatrice delle incessanti nuove acquisizioni del processo rivoluzionario, per cessare subito di avere attualità e vigenza quando le determinazioni volitive del partito (unico esponente del proletariato rivoluzionario) supereranno le norme vigenti in vista di nuove acquisizioni nell'assetto della società e delle istituzioni. Si tratta di materia ribollente, in perenne movimento, posta in modo dialettico tra passato e futuro, non avente altro limite né finalità se non l'avvicinamento alla fase finale del comunismo liberatorio.

Oltre alla maggiore aderenza ai molteplici aspetti della realtà, la concezione di Stučka presenta un altro profilo di grande interesse: la possibilità che una norma giuridica abbia una funzione propulsiva nel senso del cambiamento, producendo, a sua volta, altre norme man mano che le condizioni materiali e culturali della società lo rendono necessario e possibile. Vedremo alla fine quanto possa essere feconda questa intuizione.

¹² P.I. STUČKA, *La funzione rivoluzionaria del diritto e dello Stato e altri scritti* (1924), introd. e trad. di U. Cerrone, Torino, Einaudi, 1967, p. 133.

¹³ G. MARRAMAO, *Politica e complessità: lo Stato tardo-capitalistico come categoria e come problema teorico*, in *Storia del marxismo, IV, Il marxismo oggi*, Torino, Einaudi, 1982, p. 520.

¹⁴ P.I. STUČKA, *Rivoluzione e legalità rivoluzionaria* (1930), in *La funzione rivoluzionaria del diritto e dello Stato*, cit., pp. 502 e 510.

5. La teoria di Vyshinsky

Come è noto, la dottrina giuridica dominante nel periodo del pieno potere di Stalin fu quella di Vyshinsky, che diresse la liquidazione culturale e fisica dei giuristi che non si adeguarono alle sue vedute, a loro volta in piena sintonia con l'irrigidimento autoritario estremo che caratterizza l'Unione Sovietica dopo la morte di Lenin.

Lo sforzo gigantesco volto a trasformare l'URSS da paese agricolo e arretrato in una potenza industriale moderna, unito all'accerchiamento degli Stati capitalistici, intenzionati a far crollare il nuovo ordine rivoluzionario indussero il PCUS ad imprimere una forte spinta volontaristica, la quale, se traeva la sua linfa originaria dalla Rivoluzione di Ottobre, abbandonava ogni residuo oggettivistico, per mettere nelle mani della dirigenza politica, con a capo Stalin, tutto il potere economico, politico e giuridico. La volontà soggettiva celebrava il suo trionfo, lo Stato rafforzava le sue strutture di dominio e di repressione, la libera discussione e il dissenso venivano criminalizzati, anche se Stalin ripeteva, con una rozza utilizzazione della dialettica, che il potere statale doveva raggiungere la sua massima espansione per poter ... meglio estinguersi.

Vyshinsky, oltre ad orchestrare i grandi processi di Mosca contro i veri o supposti nemici della rivoluzione, si dedicò ad una costruzione teorica del diritto e dello Stato incentrata sul primato assoluto della volontà e sull'uso indiscriminato della forza repressiva delle istituzioni. La contrapposizione tra democrazia borghese e democrazia sovietica è tutta giocata sulla differenza tra la volontà di una minoranza e la volontà della maggioranza. Quest'ultima si identifica con la volontà degli operai e dei contadini, i quali, a loro volta, sono "guidati" dal Partito comunista. Per intendere il senso di questa costruzione compatta si possono mettere in relazione due momenti del pensiero di Vyshinsky:

«Solo lo Stato guidato nella sua attività dalla volontà del popolo, e incarna questa volontà nella pratica, è veramente democratico. Pertanto, soltanto l'autorità sovietica può essere considerata veramente democratica. L'ideologia borghese – i teorici borghesi del diritto pubblico in particolare – si servono dell'idea di "volontà generale" o di "volontà della maggioranza", che in ipotesi definisce l'essenza e la politica quotidiana dello Stato borghese. La sbandierata volontà "universale" o "popolare" nella realtà si concretizza come la volontà di una minoranza sociale insignificante – le classi sfruttatrici dominanti. [...] La volontà della classe lavoratrice – cioè la volontà della maggioranza del popolo – può essere trasformata in legge dello Stato soltanto per mezzo della vittoria della rivoluzione proletaria. [...] Il Partito comunista (dei Bolscevichi) è la forza direttiva nel sistema dello Stato socialista, il nucleo dirigente di tutte le organizzazioni dei lavoratori sia nella società che nello Stato»¹⁵.

La componente volontaristica del diritto e dello Stato viene in primo piano, mentre resta sullo sfondo, quasi come una clausola di stile, la prospettiva strutturale della progressiva estinzione dell'uno e dell'altro. In un primo momento si continuò a coltivare l'illusione che il piano quinquennale potesse sostituire l'ordinamento giuridico e contribuire così al processo di estinzione del diritto e dello Stato. Questo residuo di fedeltà all'amministrazione delle cose di

¹⁵ A.Y. VYSHINSKY, *The Law of the Soviet State*, transl. from the russian by H.W. Babb, New York, The Macmillan Company, 1948, pp. 168, 170 e 628 (nostra traduzione dall'inglese).

Engels doveva però ben presto cedere il passo ad una serie di misure costrittive molto stringenti, che avevano tuttavia la caratteristica di non incontrare il limite della legge, ma di essere del tutto dipendenti dalla contingente volontà politica delle istituzioni sovietiche e, per esse, del partito unico e, per esso, del suo capo. In nome di una rapida costruzione della nuova società socialista, lo Stato di diritto fu sostituito dallo Stato dell'arbitrio politico. Si affermarono definitivamente quei caratteri di "dispotismo asiatico" che erano destinati ad accompagnare tutte le successive evoluzioni del sistema giuridico ed istituzionale sovietico, sino alle tardive riforme di Gorbaciov ed al successivo crollo dell'inteso sistema burocratico-poliziesco, che da tempo ormai aveva fatto perdere ogni speranza di socialismo.

In quegli anni si fronteggiarono due fondamentali scuole di pensiero in campo economico, i "genetisti" ed i "teleologisti". I primi sostenevano l'opportunità di non forzare le leggi dell'economia e di tener sempre presenti le condizioni reali della produzione agricola e industriale dell'URSS, senza eccessive forzature. I secondi ponevano l'accento sullo scopo (gli obiettivi del piano) ammettendo invece che ogni forzatura era lecita e necessaria, pur di raggiungere le finalità volontaristicamente prefissate. A questa contrapposizione sul piano della teoria economica corrispondeva un'altra controversia sul piano filosofico; quella tra "meccanicisti" e "dialettici", basata anch'essa sul ruolo della volontà trasformativa della politica, condizionata dalla situazione reale per i primi, praticamente senza limiti per i secondi¹⁶. Vinsero i teleologisti ed i dialettici e il "trionfo della volontà" travolse violentemente l'esponente politico che veniva identificato con quelle correnti di pensiero "ritardatrici" della transizione dell'URSS al socialismo – a sua volta identificato con la dittatura staliniana – Nicolaj Ivanovic Bucharin, processato e condannato a morte come traditore¹⁷.

Sarebbe impresa oziosa e anacronistica voler rinverdire le controversie che agitarono, con esiti tragici, l'URSS di quei tempi e anche nei decenni successivi. Come tutte le grandi vicende storiche anche quei dibattiti e quegli avvenimenti ci dicono ancor oggi qualcosa riguardo ai problemi del presente.

6. La rivoluzione costituzionale contemporanea e i suoi nemici

Come è stato da più parti notato, la teoria di Vyshinsky finisce per essere, – certamente al di là delle sue intenzioni – molto vicina al normativismo di Kelsen, giacché mette al centro del sistema la norma giuridica, contenuta nella legge emanata dallo Stato. Quest'ultima deve essere considerata frutto non della conoscenza, ma della volontà, se non si vuole confondere il diritto con la teoria del diritto¹⁸. Kelsen tuttavia rifiuta quella che ritiene l'utopia comunista dell'estinzione dello Stato e della sostituzione della cogenza delle norme giuridiche con la spontanea osservanza di norme tecniche da parte. Ciò sarebbe concepibile «per

¹⁶ Su queste controversie degli anni '30 in URSS, cfr. H.J. BERMAN, *La giustizia nell'URSS. Interpretazione del diritto sovietico* (1963), tr. it. di D. Vincenzi, Milano, Giuffrè, 1965, p. 30-59.

¹⁷ Sul processo a Bucharin e sul suo significato, cfr. *Bucharin tra politica e ideologia*, a cura di A. Giasanti e V. Pocar, Messina, Armando Siciliano Editore, 1990.

¹⁸ H. KELSEN, *La teoria comunista del diritto* (1955), tr. it. di G. Treves, Milano, SugarCo, 1981, p. 136.

l'ordinamento sociale del comunismo perfetto del futuro, ma non è certamente vero per quell'ordinamento decisamente coercitivo che è il diritto dello Stato sovietico»¹⁹.

In verità bisogna riconoscere che l'estinzione del diritto e dello Stato, dopo la rottura epocale della Rivoluzione di Ottobre non è mai neppure cominciata, anche dopo la fine della guerra, dell'accerchiamento capitalistico e delle residue resistenze dei capitalisti e dei proprietari espropriati. L'Unione Sovietica si è infranta, tra l'altro, sulla gigantesca contraddizione di un ferreo apparato burocratico e repressivo, giustificato inizialmente da situazioni contingenti di necessità e divenuto poi fine a sé stesso, sino al collasso definitivo.

Lo slancio volontaristico rivoluzionario lasciò tuttavia in eredità al mondo la consapevolezza che attraverso il diritto – cioè il coagulo della volontà politica in norme giuridiche – si potessero, con gradualità, realizzare vaste riforme economico-sociali, senza alcun Palazzo d'Inverno da espugnare, ma procedendo con una lotta perenne per la realizzazione di idealità enunciate, in modo generale ed elastico, in principi recati da Costituzioni di tipo nuovo, trasformative dei rapporti civili, economici e sociali esistenti. Vi era stato un pallido precedente nella Repubblica di Weimar, che era andata incontro ad una fine drammatica. Dopo gli orrori della guerra la sostituzione di una rivoluzione realizzata con una rivoluzione promessa (per usare la famosa frase di Piero Calamandrei) si rivelò non un ripiegamento, ma una felice intuizione, che consentì di non disperdere il grande patrimonio ideale del sogno sovietico e, nello stesso tempo, evitò gli orrori inevitabilmente connessi alle brutali forzature di un volontarismo estremo. Le norme costituzionali programmatiche introducono all'interno dell'ordinamento giuridico una carica rivoluzionaria non dirompente, ma continua, che si alimenta, sul piano oggettivo, degli interessi e dell'evoluzione dei rapporti economico-sociali e, sul piano soggettivo, delle battaglie delle forze sociali e politiche che nei principi costituzionali si continuano a riconoscere. Questa grande e inesauribile potenzialità innovativa non sempre è colta in pieno da chi si pone come erede dei Costituenti, mentre invece è ben percepita da chi coltiva idee ed interessi contrari. Per questo motivo la Costituzione in Italia è sempre in pericolo e occorre difenderla anche da coloro che, illudendosi di prendere, con i loro schemini, il posto della storia, si prefiggono ambiziosi, e spesso futili, programmi di revisione. Sinora hanno fallito: Speriamo che continui così.

¹⁹ H. KELSEN, *La teoria comunista del diritto*, cit., p. 206.